

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 667-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE FIORET)

Comunicata alla Presidenza il 4 luglio 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa alla cooperazione e all'assistenza nel campo della protezione civile e dei servizi antincendi, firmata a Roma il 17 ottobre 1985

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Marina Mercantile

e col Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1987

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione in oggetto è stata conclusa anche a seguito dei contatti intercorsi tra le Amministrazioni italiane direttamente interessate (il Ministero dell'interno e l'Ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile) e il Ministero dell'interno tunisino che in un primo momento aveva manifestato interesse per una collaborazione nel settore antincendi, estesasi poi a tutto l'arco della protezione civile.

Tale Convenzione corrisponde all'esigenza tunisina di usufruire della esperienza dei nostri competenti servizi, tramite una concreta e adeguata assistenza in casi di necessità nonché tramite informazioni e dati tecnici.

La Commissione affari esteri ritiene che essa meriti di essere ratificata e invita quindi l'Assemblea a voler dare la propria autorizzazione.

FIORET, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAZZOLA)

7 giugno 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa alla cooperazione e all'assistenza nel campo della protezione civile e dei servizi antincendi, firmata a Roma il 17 ottobre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 13 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.